

**COMUNE DI MALTIGNANO**  
*(Provincia di Ascoli Piceno)*

Regolamento  
per l'esercizio del potere di **AUTOTUTELA** in materia tributaria

Testo definitivo  
**approvato dal**  
**Consiglio Comunale**  
(delib. n. 38 del.30/11/2005)

## **Articolo 1**

### *Fonti, oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente Regolamento adottato in base all'articolo 2-quater, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, aggiunto dall'articolo 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguarda i principi, i criteri, le competenze, le procedure e le modalità per l'esercizio dell'autotutela sugli atti emessi in materia di tributi e altre entrate comunali.
2. Per autotutela si intende il potere attribuito alla Pubblica Amministrazione di rimediare agli errori commessi in sede di accertamento tributario che possono danneggiare ingiustamente il cittadino, con il fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del potere di autotutela al fine di assicurare l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa ed evitare controversie nelle quali appare certa, o quanto meno probabile, la soccombenza del Comune.

## **Articolo 2**

### *Esercizio del potere di autotutela*

1. Nell'esercizio del potere di autotutela il Comune può rinunciare all'imposizione o procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati o alla revoca per motivi di opportunità.
2. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma d'ufficio o su istanza di parte.
3. L'istanza di parte non comporta alcun obbligo giuridico di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere l'attività di accertamento già iniziata. Ugualmente l'istanza diretta all'annullamento o alla revoca di un atto impositivo già notificato non comporta l'automatica sospensione dei termini per l'impugnazione dell'atto stesso salvo che ne venga disposta la sospensione.

## **Articolo 3**

### *Ambito di applicazione*

1. Il potere di autotutela può essere esercitato dal Comune su tutti i tributi comunali nonché sulle entrate di natura extra tributaria, sia gestiti in forma diretta sia gestiti in concessione a soggetto esterno.
2. Possono essere oggetto di annullamento o di revoca in via di autotutela non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti attinenti alla materia tributaria quali gli atti di diniego di agevolazioni, il diniego di rimborso, l'iscrizione a ruolo, l'avviso di pagamento, ecc.

## **Articolo 4**

### *Competenze*

1. L'esercizio del potere di autotutela compete a ciascun Funzionario Responsabile della gestione dei singoli tributi locali designato a norma di legge, nonché agli altri soggetti che siano stati espressamente delegati dallo stesso Funzionario con provvedimento formale.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, sia riconosciuta l'illegittimità o l'infondatezza di un atto impositivo. Nel caso di grave inerzia del Funzionario Responsabile del tributo il potere di autotutela può essere esercitato, in via sostitutiva, dall'organo di vertice della struttura burocratica individuato ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha adottato l'atto.
4. Nel caso in cui le fasi di liquidazione e accertamento dell'entrata, siano state affidate, a norma di legge (1), a soggetti esterni, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al soggetto concessionario, che lo esercita nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l'applicabilità del presente regolamento dovrà risultare da specifici accordi tra il Comune ed il soggetto concessionario.

## **Articolo 5**

### *Rinuncia all'imposizione*

1. La rinuncia all'imposizione si configura come la decisione dell'ufficio di non procedere alla notificazione degli avvisi quando, dopo aver iniziato il procedimento di accertamento, vengono acquisiti degli elementi tali da far ritenere infruttuosa e impraticabile la contestazione.
2. La rinuncia all'imposizione viene esercitata in applicazione del criterio di economicità assoluto definito in:
  - a) Euro 10,33 per i tributi e le altre entrate comunali;
  - b) Euro 51,65 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili;
  - c) Euro 103,29 in caso di attività contenziosa per la probabilità di soccombenza e della conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La disposizione di cui al presente comma ha effetto anche per le annualità anteriori alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Non si fa luogo, altresì all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 16,53. La previsione agevolativa non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento riguardanti un medesimo tributo. Se l'importo del credito supera detto limite la fase di controllo e di riscossione è consentita per l'intero ammontare.
4. Il Comune potrà, quindi, rinunciare all'imposizione in base al criterio di economicità, sia che lo stesso sia stabilito per legge, sia che venga dedotto dal rapporto fra la pretesa tributaria da contestare ed i costi connessi alla gestione del procedimento amministrativo.

## **Articolo 6**

### *Annullamento e revoca di atti impositivi*

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando dal procedimento di riesame viene individuato uno dei seguenti vizi di legittimità:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto dell'imposta, della tassa o del canone;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancata considerazione dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi regolarmente documentati nei termini stabiliti;
  - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Le fattispecie elencate possono essere integrate con apposite direttive del Funzionario Responsabile, previo riesame complessivo della fattispecie attraverso una revisione dei dati in possesso dell'ufficio, l'acquisizione di nuovi elementi e l'approfondimento della giurisprudenza.
3. L'annullamento può essere disposto anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini previsti per l'impugnazione.
4. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti per legge.
5. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è ancora pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi per annullarlo di cui al comma 1 del presente articolo, il Funzionario Responsabile può revocarlo per motivi di opportunità quando gli oneri relativi alla riscossione ed alla difesa si prospettano superiori all'importo della pretesa tributaria o quando vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dall'Ente, tanto da far presumere la probabile soccombenza in giudizio.

## **Articolo 7**

### *Adempimenti amministrativi e sospensione degli effetti degli atti impositivi*

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca ovvero con il rigetto dell'istanza di parte.

2. Qualora il procedimento di riesame dell'atto amministrativo si presenti complesso e laborioso, il Funzionario responsabile può disporre la sospensione degli effetti. La sospensione degli effetti può essere disposta anche quando un atto impugnato in via giurisdizionale appaia illegittimo o infondato.
3. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con l'annullamento o revoca dello stesso o con la notificazione di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente, può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.
4. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con l'annullamento o revoca dello stesso o con la pubblicazione della sentenza.
5. Gli eventuali provvedimenti adottati nell'esercizio dell'autotutela così come il rigetto delle istanze dei contribuenti vanno comunicati agli interessati. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento o di revoca va trasmesso anche al relativo organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
6. I provvedimenti adottati in via sostitutiva ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, sono comunicati anche al Funzionario che ha emanato l'atto annullato o revocato.

#### **Articolo 8**

##### *Norme finali e transitorie*

1. L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dal 1° Gennaio 2006.
2. Il presente regolamento sarà applicabile anche a tutti i procedimenti di accertamento già avviati al momento della sua entrata in vigore.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

(1) comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446